

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, composto dai signori:

Dott. Maria Mura	Presidente
Dott. Vincenzo Amato	Giudice relatore
Dott. Andrea Bernardino	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 161 del ruolo delle istanze di fallimento
per l'anno 2014,

per la dichiarazione del fallimento della

CO.PRE.DIL s.r.l., con sede in Quartu Sant'Elena,

promosso da

Todde avv. Federica, residente in Cagliari, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'avv. Emanuele Matta, che la rappresenta e difende per
procura speciale,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, affermata la qualità di imprenditore e lo stato di insolvenza della debitrice convenuta, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la sua dichiarazione di fallimento.

La CO.PRE.DIL s.r.l., cui è stata notificata la copia del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituita nel procedimento.

Il procedimento è stato istruito con produzioni documentali.

Sentenza 33/15

N. 32/15 Fall.

Cronologico 430/15

Repertorio 45/15

Campione _____

Fatta scheda il:

Il Giudice delegato
autorizza la prenota-
zione a debito.

Cagliari, _____

Il Giudice delegato

2. E' stata dimostrata documentalmente, innanzi tutto, la qualità di imprenditore commerciale della CO.PRE.DIL s.r.l., che risulta svolgere e comunque aver svolto l'attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni e nella produzione di manufatti in cemento.

Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 1 l. fall., secondo cui sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, salvo che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Nel bilancio al 31 dicembre 2012 emergono invece debiti per euro 2.997.149, mentre dal bilancio al 31 dicembre 2011 emergono debiti per euro 3.181.572, di fronte a un attivo patrimoniale pari, rispettivamente, a euro 4.342.187 e a euro 4.546.223.

Secondo quanto previsto, inoltre, dall'art. 15 l. fall., non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento soltanto se, diversamente dal caso di specie, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è inferiore a euro trentamila.

La ricorrente ha d'altra parte offerto dimostrazione documentale del proprio credito, fondato su provvedimento ingiuntivo esecutivo, e dell'esito infruttuoso del conseguente precetto.

La nozione di insolvenza, individuata dall'art. 5 l. fall., impone semplicemente di verificare, attraverso un giudizio probabilistico, se l'imprenditore sia ancora in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

La condizione di insolvenza sussiste tenuto conto, oltre che della entità rilevantissima della esposizione debitoria accertata, della natura del credito allo stato accertato, trattandosi di credito derivante dall'attività professionale di avvocato, della risalenza dell'inadempimento, dell'assenza di elementi che consentano di ritenere l'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale di valore tale da assicurare il sollecito, eguale e integrale soddisfacimento dei numerosi creditori sociali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento della CO.PRE.DIL s.r.l., con sede in Quartu Sant'Elena;
2. nomina il dott. Andrea Bernardino Giudice delegato alla procedura ed il dott. Pierpaolo Arzivalas Curatore;
3. ordina al fallito di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili;
4. stabilisce che il giorno 29.6.2015, alle ore 11 abbia luogo davanti al Giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale.
5. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione

della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93 l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, a eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale;

6. manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 17 febbraio 2015.

Il Giudice estensore



La Presidente



Depositato in Cancelleria
Cagliari, 23/2/2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Daniela Pisanò